

ne il consiglio elegge un presidente, un vicepresidente e due segretarii. Le sedute non sono pubbliche, ma si pubblica un estratto de' processi verbali alla fine d'ogni sessione.

Ciascun membro presta il seguente giuramento: « Giuro fedeltà al re dei francesi, obbedienza alla carta costituzionale, alle leggi, alle ordinanze ed ai decreti in vigore nella colonia. »

La colonia tiene appo il governo del re un delegato dell'età di trent'anni, nominato dal consiglio, che fissa il di lui trattamento.

Un elettore dev'essere francese, dell'età di venticinque anni, nato nella colonia o da due anni colà domiciliato; deve godere dei diritti civili e politici, pagare ducento franchi di contribuzioni dirette nei ruoli della colonia, o giustificare di possedere proprietà mobili od immobili del valore di ventimila franchi.

Ogni elettore dell'età di trenta anni compiuti, che paga la somma di quattrocento franchi di contribuzioni dirette, o che giustifica di possedere nella colonia proprietà mobili ed immobili del valore di quarantamila franchi, è eleggibile alle funzioni di membro del consiglio.

Il potere legislativo del regno ha conservato il diritto di fare: 1.° le leggi relative all'esercizio dei diritti politici; 2.° le leggi civili e criminali concernenti gl'individui liberi, e le leggi penali che determinano per gl'individui non liberi i delitti ai quali è applicabile la pena di morte; 3.° le leggi che regolano i poteri speciali dei governatori, in ciò ch'è relativo alle misure dell'alta polizia e della sicurezza generale; 4.° le leggi sull'organizzazione giudiziaria; 5.° le leggi sul commercio, sul regime delle dogane, la repressione della tratta dei negri, e quelle che avranno per iscopo di regolare le relazioni tra la metropoli e le colonie.

Mediante ordinanze regali sarà statuito, udito il consiglio od il suo delegato: 1.° sull'organizzazione amministrativa, eccettuato il regime municipale; 2.° sulla polizia della stampa; 3.° sull'istruzione pubblica; 4.° sull'organizzazione ed il servizio delle milizie; 5.° sulle condizioni e le forme dell'affrancamento, nonchè sul censimento; 6.° sui miglioramenti da introdurre nella condizione degl'individui non liberi, che fossero compatibili coi diritti acqui-